

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CARRI, MODICA, MAFFIOLETTI, POLLASTRELLI, FEDERICI, MARANGONI e BONAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1978

Disposizioni per l'esercizio delle aziende di pubblico trasporto urbano ed extraurbano

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto l'articolo 8 della legge 27 febbraio 1978, n. 43, che approva il decreto-legge conosciuto come il « decreto Stammati 2 » impone alle aziende di trasporto municipalizzate di non superare nel 1978 di oltre il 10 per cento le spese sostenute nel 1977. Ma la verità è che in alcune di queste aziende si è intanto determinato un aumento della spesa corrente per fatti imputabili a centri decisionali esterni all'azienda, che porta i loro bilanci a sfiorare il limite posto da detto articolo. Questo fatto pone problemi insolubili agli amministratori i quali verranno a trovarsi nei prossimi mesi nell'alternativa o di disattendere la legge, con le conseguenti responsabilità personali, o di non poter continuare lo svolgimento regolare del servizio o, quanto meno, l'erogazione regolare delle retribuzioni al personale.

Da queste considerazioni si può dedurre che un blocco generalizzato delle spese con percentuale fissa, uguale per tutte le aziende in questione, non è praticabile nei tempi

lunghi e genera situazioni insostenibili per alcune e di inutile privilegio per altre.

Per tali motivi si ritiene necessario sottoporre all'esame degli onorevoli senatori il presente disegno di legge che consta di due articoli.

L'articolo 1 consente alle aziende municipalizzate del settore trasporti, che si trovino nel corso dell'anno 1978 a fronteggiare oneri derivanti dal riconoscimento di accordi sindacali nazionali intervenuti in quest'anno a sanatoria di situazioni pendenti, nonché da aumenti retributivi conseguenti a variazioni del costo della vita in misura superiore alle variazioni verificatesi nel corso del 1977 e quindi non previste nei bilanci preventivi, a superare per dette somme i limiti della spesa corrente prevista dall'articolo 8 della citata legge n. 43 del 1978.

Il secondo articolo autorizza le aziende speciali di trasporto costituite da consorzi a livello regionale successivamente al 1° gennaio 1976 e la cui attività è iniziata dopo il 1° luglio 1976, ad un aumento di spesa fino al 20 per cento in più rispetto al 1977.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per tali aziende il disegno di legge si rende necessario in quanto, avendo esse iniziato l'attività dopo il 1° luglio 1976, non potevano ancora presentare alla fine dell'anno 1977 una situazione normale di bilancio, poichè si trovavano ad operare ancora entro limiti di spesa riferiti alla fase di primo avvio del servizio, limiti che si appalesano oggi del tutto inadeguati al pieno sviluppo del servizio e tali da rendere pressochè impossibile il conseguimento del fine per le quali sono sorte. Per gli stessi motivi non risulta possibile in queste aziende far fronte alle maggiori spese con entrate derivanti solo da un aumento delle tariffe, malgrado i pesanti aumenti tariffari già adottati.

Comunque, le aziende consortili che si trovano in queste condizioni particolari sono pochissime, le principali delle quali è l'ACOTRAL, esercente i pubblici servizi di trasporto su strada e su rotaia interessanti l'intero territorio della regione Lazio.

La sollecita approvazione del presente disegno di legge è dettata quindi dall'urgenza di sanare una situazione insostenibile che ogni giorno si fa più difficile e può costituire una premessa importante per andare quanto prima alla legge istitutiva del « fondo trasporti », previsto dal richiamato decreto Stammati, di più generale regolamentazione della attività delle aziende di pubblico trasporto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le aziende speciali di trasporto degli enti locali che per l'anno 1978 si trovino a dover fronteggiare oneri derivanti dal riconoscimento di accordi sindacali nazionali intervenuti a sanatoria di situazioni pendenti, nonchè da aumenti retributivi conseguenti a variazioni del costo della vita in misura superiore alle variazioni verificatesi nel corso del 1977, sono autorizzate a superare, per l'importo corrispondente a detti oneri, il limite delle spese correnti previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, numero 43, e comunque i livelli di spesa fissati nel rispettivo bilancio di previsione.

I tesoreri delle aziende, in attesa del bilancio consuntivo 1978, sono autorizzati ad effettuare anticipazioni in rate mensili a stretta copertura degli oneri di cui al comma precedente, la cui documentazione va trasmessa agli enti locali proprietari.

Art. 2.

Per le aziende speciali di trasporto costituite successivamente al 1° gennaio 1976 da consorzi fra enti locali a carattere regionale e la cui attività di gestione è iniziata dopo il 1° luglio 1976, il limite delle spese correnti, previste dall'articolo 8 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, è elevato dal 10 al 20 per cento.

Per le stesse aziende, per l'anno 1978, non si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 8 del citato decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946. Gli enti locali partecipanti ai citati consorzi sono conseguentemente autorizzati ad iscrivere nei loro bilanci l'eventuale maggiore perdita del 1978 rispetto a quella accertata nell'esercizio 1977.